

Disposizioni per l'assegnazione dei terreni incolti o abbandonati ai sensi della Legge regionale n. 21 del 2 novembre 2016 e della D.G.R. n. 24-6390 del 19 gennaio 2018 integrata dalla D.G.R. n. 37-6978 del 1 giugno 2018.

La legge regionale n. 21 del 2 novembre 2016 "Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali" definisce **terreni incolti o abbandonati** i terreni agricoli non destinati ad uso produttivo da almeno due annate agrarie, ad esclusione dei terreni sottoposti a vincoli di destinazione d'uso, e **terreni silenti** quelli agricoli incolti o abbandonati per i quali non è noto il proprietario.

L'assegnazione dei terreni incolti o abbandonati ai soggetti richiedenti, che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata, spetta all'Unione dei Comuni o al Comune non aderente ad alcuna Unione (di seguito indicati come Amministrazione procedente).

Sono **richiedenti titolati** gli imprenditori agricoli e le associazioni fondiarie legalmente costituite ai sensi della legge regionale n. 21/2016.

La **documentazione da presentare** all'Amministrazione procedente per la richiesta di assegnazione è la seguente:

- domanda di assegnazione resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi del DPR 445/2000) con la quale si dichiara lo stato di abbandono o di non coltivazione delle particelle di terreno di cui si richiede l'assegnazione;
- elenco delle particelle con i relativi dati catastali e recapiti dei proprietari se reperibili;
- Piano di Gestione/Piano di Sviluppo Aziendale di durata minima di 5 anni e massima di 15 anni;
- per associazioni fondiarie: atto costitutivo.

L'amministrazione procedente:

- comunica con raccomandata A/R la richiesta al proprietario ed agli aventi diritto se conosciuti;
- pubblica la richiesta sul proprio Albo Pretorio e sul sito Amministrazione trasparente;
- trasmette la richiesta alla Regione Piemonte per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale (BURP).

La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte è gratuita e deve essere inviata all'indirizzo Pec bollettino.ufficiale@cert.regione.piemonte.it (in formato .pdf) ed inserita (in formato .doc) nella procedura web riservata agli inserzionisti, previa registrazione. L'atto inviato entro le ore 12 del mercoledì verrà pubblicato di norma il giovedì della settimana successiva.

Per informazioni in merito alla pubblicazione contattare la redazione ai numeri 011 432 3994 – 2722 oppure consultare il sito <http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/registra.htm>.

Entro 90 giorni dalla pubblicazione sul BURP i proprietari ed altri eventuali richiedenti titolati possono presentare all'amministrazione procedente istanze di coltivazione concorrenti, corredate da un Piano di gestione/Piano di Sviluppo Aziendale; in questo caso l'amministrazione procedente redige una graduatoria (secondo i criteri citati nella D.G.R. n. 24-6390 del 19/01/2018).

L'amministrazione procedente, valutati i requisiti dei richiedenti e la sostenibilità del piano di gestione/Piano di sviluppo aziendale, procede con l'assegnazione per un periodo minimo di cinque anni, massimo di quindici anni o comunque per il periodo definito dal Piano di gestione/Piano di Sviluppo Aziendale.

L'impegno di coltivazione dei proprietari o degli aventi diritto interrompe il procedimento di assegnazione. Se entro una annata agraria non si realizza il Piano di Gestione/Piano di Sviluppo Aziendale i terreni dovranno essere assegnati ai richiedenti e il proprietario non potrà chiederne l'utilizzo prima della scadenza dell'assegnazione.

La **revoca dell'assegnazione** avviene nel caso in cui l'assegnatario non provveda entro due annate agrarie alla utilizzazione delle terre assegnate.

Il **recesso dell'assegnatario** è possibile previo preavviso di un anno da notificarsi all'amministrazione procedente e ai proprietari se conosciuti.

I terreni assegnati non sono usucapibili.